

REGOLAMENTAZIONE DEL FONDO DI PREVENZIONE ANTIUSURA.

"Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 Marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura"- Approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 Gennaio 1997.

ARTICOLO 1

(Definizioni)

1. AI sensi del presente regolamento si intende:

a) per "legge", la legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per "fondo", il fondo per la prevenzione dell'usura;

c) per "confidi", i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;

d) per "ministero del Tesoro", il ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, Servizio V Antiriciclaggio contenzioso e valutario.

ARTICOLO 2

(Soggetti beneficiari del contributo)

1. Possono beneficiare del contributo del "fondo":

a) i confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) i confidi, diversi da quelli indicati nella lettera a), istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriale e dagli organi professionali che, non essendo in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 per essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, hanno tuttavia titolo a iscriversi nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo sulla base di quanto previsto dal decreto del ministro del Tesoro 21 giugno 1993 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale 30 giugno 1993, n. 150);

c) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco tenuto dal ministero del Tesoro, di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 3

(Elenco delle fondazioni e associazioni riconosciute)

1. E' istituito presso il ministero del Tesoro l'elenco delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

2. Sono iscritte nell'elenco le associazioni e le fondazioni:

a) che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato o della Regione;

b) che nell'atto costitutivo e nello statuto contengono lo "scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza e informazione", nonchè, nello stesso statuto, le indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 15 della legge, riferiti allo stato di bisogno e alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e delle modalità di deliberazione collegiale della garanzia;

c) che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità e onorabilità determinati con il decreto del ministero del Tesoro del 6 agosto 1996.

3. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata al ministero del Tesoro ed è corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.

4. Possono ottenere la temporanea iscrizione nell'elenco le associazioni e le fondazioni che, pur non avendo conseguito il riconoscimento da parte dello Stato o della Regione sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c) e iscritte da almeno un anno nell'elenco delle prefetture di cui al decreto del ministero dell'Interno del 7 settembre 1994, n. 614 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1994, n. 259). Qualora il riconoscimento non intervenga entro un anno dalla temporanea iscrizione, si provvede alla cancellazione a norma del comma 5.

5. Il ministero del Tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2, ovvero nel caso di cui al comma 4, o quando, risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al ministro degli Interni. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del ministero del Tesoro. Il soggetto interessato può presentare deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli addebiti.

ARTICOLO 4

(Domande di concessione del contributo da parte delle fondazioni e associazioni riconosciute)

1. La domanda per beneficiare del contributo da parte delle fondazioni e associazioni riconosciute è inviata al ministero del Tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:

a) l'ammontare del contributo richiesto;

b) il numero del conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonchè la sede, filiale o sportello;

c) l'ambito territoriale di operatività.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 6, della legge;

b) il rendiconto approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.

3. La domanda deve essere inviata, per la prima applicazione del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31

marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni di cui all'articolo 3, comma 4.

ARTICOLO 5

(Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni a associazioni riconosciute)

1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni e associazioni riconosciute è effettuata dalla Commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività e dell'attività svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.

2. Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non può comunque essere superiore a lire tre miliardi.

ARTICOLO 6

(Domanda di concessione del contributo da parte dei confidi)

1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte dei confidi è inviata al ministero del Tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:

a) l'ammontare dello stanziamento effettuato dal confidi per la costituzione del fondo speciale antiusura, finalizzato al rilascio delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge;

b) l'ambito territoriale e settore economico di competenza del fondo speciale antiusura;

c) l'ammontare del contributo richiesto;

d) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;

e) la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, ovvero nell'elenco generale di cui all'articolo 106 dello stesso decreto legislativo e che ricorrono le caratteristiche del fondo speciale antiusura, di cui all'articolo 7, nonché il possesso dei requisiti indicati nel decreto del ministero del Tesoro del 6 Agosto 1996.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) la copia conforme all'originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge;

b) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge;

c) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno o, se non approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.

3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 Marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.

ARTICOLO 7

(Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi)

1. Il fondo speciale antiusura per il quale si chiede la concessione del contributo deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilità del confidi;

b) essere riservati esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall' articolo 15, comma 2, della legge.

2. La garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata dal confidi se vi è per lo stesso finanziamento a medio termine o incremento della linea di credito a breve termine richiesto, una garanzia del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del confidi stesso.

ARTICOLO 8

(Ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi)

1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi è effettuata dalla Commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.

2. Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non può superare di dieci volte l'ammontare del fondo speciale antiusura e, comunque, non può essere superiore a lire cinque miliardi.

ARTICOLO 9

(Concessione del contributo)

1. La commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.

2. L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla Commissione di cui al precedente comma, è effettuata con provvedimento del Dirigente generale del ministero del Tesoro, mediante ordinativi diretti, intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero.

3. Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura al netto delle spese di gestione.

ARTICOLO 10

(Relazione sull'operatività)

1. I confidi, le fondazioni e le associazioni riconosciute, nonché le associazioni all'articolo 3, comma 4, ai quali sono stati concessi i contributi, devono inviare, entro il 31 Marzo di ciascun anno, al ministero del Tesoro una relazione firmata dal legale rappresentante, in cui si attesti, con riferimento all'anno precedente:

a) l'ammontare dei prestiti garantiti;

b) l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l'eventuale nominativo del soggetto cogarante con la relativa percentuale di garanzia;

c) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca, con il relativo importo pagato;

d) l'ammontare del fondo speciale antiusura tenuto conto delle garanzie concesse, esclusivamente per i confidi;

e) il rendiconto delle spese di gestione del fondo antiusura.

2. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento o cancellazione degli elenchi dei suddetti enti, il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, deve essere restituito mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie. La restituzione dei contributi erogati è dovuta anche nei casi di cancellazione del confidi dall'elenco generale degli intermediari finanziari e della fondazione dall'elenco di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 11

(Commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi)

1. La Commissione per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi è costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del ministero del Tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due dal ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. E' previsto un supplente per ciascuna delle tre amministrazioni. Con provvedimento del ministro del Tesoro viene istituito l'ufficio di segreteria

2. Le riunioni della Commissione sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti, rappresentanti, comunque, le tre amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti: in caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

3. Il ministero del Tesoro e la Commissione informano il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket delle deliberazioni adottate e degli atti relativi ai beneficiari del fondo.